



# COMUNE DI BREBBIA

*Provincia di Varese*

## ORDINANZA N° 16 del 15/04/2014

**Oggetto :** REVOCA ORDINANZA N° 29 DEL 18/07/2009

Il Sindaco

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 29 del 18/07/2009 che disciplina l'accensione dei fuochi sul territorio comunale .....*omissis*.....è *vietato accendere fuochi per bruciare materiale di qualsiasi tipo ad eccezione delle ramaglie (materiale proveniente da potature, erba e sfalci, foglie secche, etc.) prodotte dall'attività agricola e di giardinaggio, che potranno essere bruciate dalle ore 06:00 alle ore 08:00 di tutti i giorni non festivi, nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 14 ottobre di ogni anno .....omissis*.....;

VISTO l'art. 183 rubricato “ *Definizioni* “ del D.L.vo 03/04/2006 n. 152 che al comma 1° lettera a) definisce rifiuto : “ *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*”;

VISTO l'art. 184 comma 2° lettera e) del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 che classifica rifiuti urbani “ *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali* “;

VISTO l'art. 256bis del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 rubricato “*Combustione illecita di rifiuti*” (introdotto nel D.L.vo 152/06 dal D.L. 10/12/2013 n° 136 convertito con modificazioni dalla Legge 06/02/2014 n° 6), *che recita al:*

- 1° comma, “ *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica*”;

- 5° capoverso, “ Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1° hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2°, lettera e)”;

CONSIDERATO che il nuovo art. 256bis del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 vieta la combustione di rifiuti compresi “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”;

VISTO l'art. 21 - *quinquies* - rubricato “Revoca del provvedimento ” della Legge 07/08/1990 n° 241 che al comma 1° dispone “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti....omissis...”;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

#### ORDINA

per i motivi citati in premessa, l'Ordinanza Sindacale n° 29 del 18/07/2009 è **revocata** *ex nunc*

#### AVVERTE

che “ i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi..... ”, potranno essere conferiti presso il centro di raccolta sito in Via Iselle nei giorni e negli orari di apertura, **e pertanto, per quanto sopra argomentato, è fatto divieto assoluto di combustione di rifiuti vegetali.**

Il presente provvedimento viene reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* di questo Comune.

Chiunque abbia interesse, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio *on line* di questo Comune, può presentare ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni al T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco  
F.to Domenico Gioia

**Copia conforme all'originale.**